



Città di Lumezzane

Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

Corpo di Polizia Locale

Ordinanza n. 208.2025

ORDINANZA TEMPORANEA INERENTE LE MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA MATTEOTTI DAL 03/11/2025 AL 08/06/2026 PER TUTELA USCITA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "CADUTI".

IL COMANDANTE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116/2025 con la quale è stato approvato il progetto strada scolastica presso gli Istituti "Caduti, Seneci e Gnutti".

Visto l'art. 3 comma 1 n. 58-bis del vigente Codice della Strada, che definisce la zona scolastica quale zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Visto il comma 11-bis dell'art. 7 del Codice della Strada il quale dispone che nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis C.d.S.

Considerata la necessità di tutelare l'uscita degli alunni dalla Scuola primaria "Caduti per la Patria" dislocata in Via Matteotti, si rende necessario istituire un divieto di transito veicolare dal lunedì al venerdì dal 03/11/2025 al 08/06/2026.

Ritenuto che, per motivi di sicurezza, e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visto il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati in particolare gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada;

ORDINA

Corpo di Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Redolfi

tel. 030 826019 - e-mail polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it

Potere sostitutivo art. 2 c. 9 bis L. 241/1990: dott.ssa Francesca Di Nardo e-mail francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it



Città di Lumezzane

Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

l'istituzione temporanea di un divieto di transito veicolare eccetto i titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in Via Matteotti nel tratto compreso tra:

- l'intersezione con il tratto a senso unico di via Matteotti ed il parcheggio della Farmacia;
- l'istituzione di un senso unico nel tratto di Via Matteotti dal civico n. 49C verso il n. 93, permettendo la sosta dei veicoli sulla corsia di marcia lato sinistro direzione Via Garibaldi ed il divieto di sosta sul lato destro stessa direzione;

dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:45 alle ore 16:15, dal 03/11/2025 al 08/06/2026, giuste le motivazioni sopra indicate.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza per la violazione ai sensi dell'art. 7 del C.d.S.

Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere – Ordinanze".

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs n. 104/2010 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lumezzane, 24 ottobre 2025

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

Commissario Capo

Dott. Paolo Redolfi

(Il documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "codice dell'amministrazione digitale" - D.Lgs. 82/2005)

Corpo di Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Redolfi

tel. 030 826019 - e-mail polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it

Potere sostitutivo art. 2 c. 9 bis L. 241/1990: dott.ssa Francesca Di Nardo e-mail francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it